

**PER I DIPENDENTI DI AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON  
ARMATA E DEGLI ISTITUTI INVESTIGATIVI**  
(CONTROLLO ATTIVITÀ SPETTACOLO – INTRATTENIMENTO – COMMERCIALI – FIERISTICHE – SERVIZI DI  
ACCOGLIENZA, GUARDIANIA E MONITORAGGIO AREE)

in vigore dal 01/01/2014 al 31/12/2016

Spett.Le  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro  
ROMA

Spett.Le  
C.N.E.L. – Consiglio Nazionale Economia e Lavoro  
Archivio Contratti  
ROMA

Spett.Le  
INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale  
ROMA

Spett.Le  
INAIL – Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul Lavoro  
ROMA

**Oggetto:** Deposito Verbale di Accordo di Allineamento Legislativo del CCNL PER I DIPENDENTI DI AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E DEGLI ISTITUTI INVESTIGATIVI.

**LE SOTTOSCRITTE ASSOCIAZIONI:**

per la parte datoriale:

- AISS (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria),
- FEDERTERZIARIO (Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana),
- CONFIMEA (Confederazione delle Confederazioni Italiane dell'Impresa e Artigianato),
- CFC Confederazione FEDERTERZIARIO-CONFIMEA (Rete d'Impresa),

per la parte sindacale:


- UGL Sicurezza Civile,

**DEPOSITANO**

agli Spettabili Enti in indirizzo il Verbale di Accordo di Allineamento legislativo sottoscritto in data 01/03/2016 con il quale si intende apportare le modifiche ed aggiornamenti degli articoli del CCNL sottoscritto in data 28/01/2011 e rinnovato in data 16/04/2014 interessati dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78 e dal D. Lgs. 15/06/2015, n. 81 e s.m.i.

Sottoscritto per totale accettazione e applicazione da parte dei loro associati ed iscritti.

Roma, 1° marzo 2016.

  
AISS  
UGL SICUREZZA CIVILE  
FEDERTERZIARIO  
CONFIMEA  
CFC FEDERTERZIARIO-CONFIMEA

**ACCORDO NAZIONALE DI ALLINEAMENTO LEGISLATIVO DEL CCNL  
PER I DIPENDENTI DI AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON  
ARMATA E DEGLI ISTITUTI INVESTIGATIVI AI SENSI DEL DECRETO  
LEGGE 20 MARZO 2014 N. 34, CONVERTITO IN LEGGE 16 MAGGIO  
2014, N. 78 E DECRETO LEGISLATIVO 15 GIUGNO 2015, N. 81 E S.M.I.**

In data 1° marzo 2016, alle ore 12:00, presso la sede della FEDERTERZIARIO sita in Via Cesare Beccaria n. 16, 00196 Roma, si sono riunite:

**AISS** (*Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria*), rappresentata dal Presidente Cecconi Franco assistito dall'avvocato Ricci Emanuele e dai consulenti Magnani Roberto e Fabbri Luciano,

**UGL Sicurezza Civile**, rappresentata dal Segretario Nazionale Doddi Enrico, dal Presidente Licciardi Salvatore e dai componenti della Segreteria Nazionale;

**FEDERTERZIARIO** (*Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana*), rappresentata dal Direttore Dott. Alessandro Franco e dal Dott. Giuseppe Mallardo;

**CONFIMEA** (*Confederazione delle Confederazioni Italiane dell'Impresa e Artigianato*), rappresentata dal Direttore Dott. Diego Pizzicaroli;

**CFC Confederazione FEDERTERZIARIO-CONFIMEA** (*Rete d'Impresa*), rappresentata dal Presidente Dott. Roberto Nardella,

per stipulare il presente accordo di allineamento contrattuale, modificativo ed integrativo del "CCNL PER I DIPENDENTI DI AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E DEGLI ISTITUTI INVESTIGATIVI" depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 02/02/2011 con Prot. n. 15/IV/0002575/MA002.A004 e RINNOVO depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18/04/2014 con Prot. n. 32/0008640/MA002.A002 resosi necessario per:

- aggiornare le norme contrattuali alle disposizioni di legge in materia e favorire l'utilizzo dei contratti a tempo determinato rispetto ad altre tipologie contrattuali, e, nell'ottica di non precludere i possibili benefici effetti che la legge si propone allo scopo;
- modificare tempestivamente e puntualmente alcuni refusi di stampa nella stesura del testo dello stesso Contratto.

Le Parti, quindi, convengono di aggiornare gli articoli come di seguito elencati:

**1. Art. 26 – Lavoro intermittente o a chiamata (sostituito a seguito della nuova normativa legale dettata dall'art. 13 del D. Lgs. n. 81/2015)**

Vista la tipologia specifica di settore competente al presente CCNL, soggetta ad incarichi temporali di varia durata ed a richieste in occasioni di eventi, al fine di incentivare l'occupazione, viene prevista l'opportunità di utilizzo del lavoro a chiamata o intermittente, sia a tempo determinato che indeterminato, per tutte le qualifiche e mansioni indicate nella declaratoria dei livelli di inquadramento dal Terzo al Sesto di cui all'art. 22 del CCNL;

**2. Art. 28 – Lavoro ripartito (è sostituito dal seguente)**

Il contratto di lavoro ripartito è abolito in conseguenza della abrogazione del capo II del titolo IV del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, che lo regolava, da parte dell'art. 55 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015.

Le prestazioni fornite sulla base di contratti di lavoro ripartito tra la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 e la data di entrata in vigore del presente articolo, saranno considerate come prestazioni di lavoro di fatto ai sensi dell'art.2126 c.c.

**3. Art. 29 - Collaborazioni Coordinate a Progetto/Programma CO.CO.PRO. (abrogato e sostituito a seguito della nuova normativa legale dettata dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015)**

In applicazione di tale normativa i contratti di collaborazione potranno essere stipulati solo con operatori coordinati, ma non organizzati dai preponenti ed operanti in libertà di orario e di luogo di svolgimento del lavoro, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative, a mente dell'art. 2 D. Lgs. 81/2015.

**4. Gli dall'art. 39 a 45 – Contratto di Inserimento (abrogati)**

Gli articoli da 39 a 45 del presente contratto sono abrogati in considerazione del disposto dell'art. 1 comma 14 della legge 28.6.2012, n. 92 che ha abolito a far data dal 18.7.2012 il contratto di inserimento.

**5. Art. 67 – Voci retributive**

Il premio aziendale forfetizzato citato al 1° comma, 7° capoverso viene soppresso.

Si conferma l'erogazione di euro 0,60 orarie a titolo di elemento di garanzia retributiva E.G.R. ove non sia prevista la negoziazione del premio di cui all'art. 12.

**6. Art. 74 – Astensione dal lavoro del lavoratore**

In merito al diritto di cui al presente articolo si fa espresso riferimento alla normativa in vigore, fermo restando la possibilità in sede di contrattazione di secondo livello di stabilire le modalità di fruizione dei permessi diversamente da quanto sopra indicato”.

Roma, addì 1° marzo 2016.


AISS

UGL SICUREZZA CIVILE

FEDERTERZIARIO

CONFIMEA

CFC FEDERTERZIARIO-CONFIMEA



**PROPRIETÀ RISERVATA**

Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.